



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **221**
in data **12/12/2017**
P.G. n.

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciassette** addì **12 - dodici** - del mese **dicembre** alle ore **16:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI APERTURA E DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCO E DELLE SALE SCOMMESSE E NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO. MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI E DEGLI ESERCIZI DI CUI AL'ART 6 COMMA 2 BIS DELLA L. R. 5 / 2013.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	NO
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	NO
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- La Regione Emilia Romagna, allo scopo di contrastare la crescita incontrollata dell'offerta da gioco e la diffusione della ludopatia è intervenuta con Legge 4 luglio 2013, n° 5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate” ;
- ai sensi dell'art.1 della presente legge la Regione in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.L.158/2012 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 detta norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico anche in osservanza delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo ;
- ai sensi dell'art.1 comma 2 della summenzionata legge si intende per sala gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previsto dalla normativa vigente ;
- la norma regionale pertanto regola la redistribuzione sul territorio delle sale da gioco, attraverso la definizione delle distanze minime dai luoghi sensibili legittimando l'intervento dei comuni che in tale modo non incidono direttamente sulla individuazione ed istallazione dei giochi leciti ma su fattori quali la prossimità a determinati luoghi, che potrebbero, da una canto indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni;
- l'art. 6 della predetta legge regionale, disciplina, a tal fine, l'apertura e l'esercizio dell'attività di sale da gioco e istallazioni di apparecchi da gioco di cui all'art.110 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 “ Approvazione del Testo unico di Pubblica sicurezza “ introducendo il divieto dell'esercizio delle sale da gioco e e delle sale scommesse nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n 773 in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili quali gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;
- in esecuzione a quanto previsto dalla legge regionale predetta come modificata dalla successiva Legge Regionale 18 del 28 ottobre 2016, art 48, comma 5, con Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna 12 giugno 2017, n° 831 sono state definite le modalita' applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova istallazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito ;

- cosi' come richiamato dalla deliberazione di Giunta regionale suindicata all'allegato 1, si intende per sale da gioco e sale scommesse i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attivita' di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art.3 del decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011, mentre gli apparecchi di gioco d'azzardo leciti sono quelli previsti dal comma 6 dell'art.110 del testo unico di pubblica sicurezza DPR 773/1931, per la cui installazione e' necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del presente decreto;
- il divieto di apertura e installazione previsto dall'art.6 comma 2 bis della L.R. 5/2013 si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio nonche' alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art.li 86 e 88 TULPS;

Rilevato che in base alla sopra citata deliberazione di Giunta regionale, nei termini di 6 mesi dalla pubblicazione della stessa sul BUR e pertanto entro il 16 dicembre 2017 ogni comune deve:

1) provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili ;

2) prevedere un elenco con l'individuazione di :

- sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;
- esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS situati a meno di 500 mt dai luoghi sensibili;

Dato atto che:

- al fine di dare seguito alle modalita' operative della Delibera predetta questa amministrazione si è adoperata come in essa stabilito;
- che si e' provveduto a richiedere all'agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'elenco delle autorizzazioni rilasciate e l'elenco degli esercizi ubicati nel territorio del Comune di Reggio Emilia autorizzati all'installazione degli apparecchi appartenenti alle tipologie di cui all'art.110' comma 6 del TULPS;
- che l'Agenzia delle Dogane ha inviato propria comunicazione avente Prot. 41094 in data 18.07.2017 con l'elenco degli esercizi ubicati nel territorio comunale ;

Ritenuto che

- i luoghi sensibili sono identificati dal comma 2 bis dell'art 6 della legge regionale n° 5 del 2013 (come modificato dall'art. 48 della legge regionale n° 18 del 2016) nei seguenti : **gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o**

sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori e sono in toto riconosciuti come esaurienti nella tipologia ai fini della definizione della mappatura di cui sopra;

Considerato che

- e' stato richiesto al Servizio Rigenerazione urbana di predisporre la mappa dei luoghi sensibili e degli esercizi di sale da gioco e scommesse e esercizi che ospitano giochi di azzardo leciti presenti sul territorio comunale, al fine di verificare con l'ausilio di strumenti informatici quali esercizi sono situati a meno di 500 mt rispetto ai luoghi sensibili individuati ;
- che la mappa individua i luoghi sensibili presenti sul territorio e quindi istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto impianti sportivi , strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori nonche' gli esercizi di sale da gioco e scommesse e esercizi che ospitano giochi di azzardo leciti esistenti sul territorio comunale;
- che la distanza e' stata calcolata secondo il percorso pedonale piu' breve e la misurazione e' stata effettuata dall'ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell'esercizio in cui l'apparecchio e' ubicato a quello del luogo sensibile individuato;
- sulla base della mappatura predisposta e in esecuzione della Delibera Regionale già più volte citata si provvederà a comunicare ai titolari delle sale gioco e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio, l'adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d'azzardo di cui all'art 110 comma 6 del TULPS, ricadenti anch'essi nell'area situata a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza.

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Vista la Legge regionale n° 5 del 4 luglio 2013 “Norme per il contrasto, la prevenzione , la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate “ ed in particolare, l'art. 6 “Apertura ed esercizio dell'attività”, come modificato dalla Legge regionale n° 18 del 28 ottobre 2016;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 12 giugno 2017, n° 831 Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;

Visti:

- il D.L. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 52, 1 comma dello Statuto Comunale;

Visto infine il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dalla Dirigente del Servizio Sportello attività produttive e edilizia ai sensi dell'art.49 del Decreto legislativo n. 267/2000 ed allegati, in calce alla presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare il documento di mappatura dei luoghi sensibili già definiti in premessa nonché degli esercizi di cui all'art.6 comma 2 bis della Legge regionale 5/2013 e individuati alla data odierna sulla carta topografica allegata quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare l'elenco dei locali, quali sale da gioco , sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2 e 6 comma 3 ter della Legge regionale 5/2013 e esercizi ospitanti apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui agli art.li 110 comma 6 RD 773/1931 che si trovano ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili di cui al punto 1;
3. di dare atto che il Servizio Sportello Attività Produttive ed Edilizia provvederà a dare seguito ai provvedimenti necessari secondo le disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa e pertanto comunicherà a tutti gli esercizi ricadenti nel divieto di esercizio l'adozione dei relativi provvedimenti di chiusura e il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo degli apparecchi di gioco lecito alla loro scadenza ;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza al fine di procedere entro i termini previsti dalla legge regionale 5/2013 alla pubblicazione della presente mappatura ed elenco dei locali e esercizi situati entro 500 mt dai luoghi sensibili e dar corso all'adozione dei provvedimenti necessari;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

CARBONARA Roberto Maria